

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita fra i dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze l'Associazione di Promozione sociale "Circolo ricreativo culturale dipendenti Università degli Studi di Firenze" (CUFI), di seguito denominata Associazione, con sede in Piazza S. Marco 4, Firenze. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

Art. 2 - L'associazione, laica, asindacale, apolitica ed apartitica, ha natura giuridica di associazione di fatto ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice Civile.

FINALITA'

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, in favore dei soci, attività idonee ad una migliore utilizzazione del tempo libero attraverso manifestazioni culturali, sportive e turistiche, scambi con altri circoli, in particolare con quelli operanti nel settore universitario, della ricerca e dell'istruzione superiore, sia a livello nazionale che internazionale; favorire e sollecita le iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

L'associazione si occuperà di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà aderire ad Associazioni e/o Federazioni di secondo livello che abbiano lo statuto compatibile con le finalità della stessa. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

SOCI

Art. 4 - Possono essere soci i dipendenti e il personale in quiescenza dell'Università di Firenze e qualunque cittadino intenda iscriversi all'Associazione condividendone gli scopi statutari ed il regolamento interno; la qualità di socio si acquista con le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci, solo agli effetti nominali, si distinguono in Ordinari (dipendenti e personale in quiescenza dell'Università di Firenze), Associati (familiari dei soci ordinari), Aggregati (coloro che non appartengono alle prime due categorie) e Onorari; comunque tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 5 - All'Associazione si aderisce su domanda, che deve essere esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo; contro il rifiuto motivato è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Associazione, secondo le procedure previste dal predetto Regolamento.

Art. 6 - I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione secondo le modalità stabilite dal regolamento Generale. Nella domanda di iscrizione il socio potrà indicare i nominativi dei familiari conviventi che intendono aderire all'Associazione.

Art. 7 - La tessera di socio, rilasciata ai sensi del successivo art. 25, è necessaria per accedere alla sede sociale, per partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione e dalle sue sezioni, secondo le condizioni stabilite dai relativi regolamenti specifici. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui l'Associazione aderisce e che abbiano stipulati accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione stessa. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 8 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità,
- c) per espulsione o radiazione, ai sensi del successivo art. 32.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 - Il Circolo è costituito da sezioni che svolgono le attività di cui al precedente art. 4. Le sezioni sono proposte dal Consiglio e approvate dall'Assemblea.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci (se eletto);
- e) i Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 11 - Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Il socio può farsi rappresentare mediante delega. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe per ogni assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria per determinare sui seguenti argomenti:

- a) determinazione degli indirizzi e degli ordinamenti generali dell'attività del Circolo;
- b) approvazione del conto consuntivo;
- c) elezione della commissione elettorale, del consiglio direttivo, dei sindaci revisori e dei proviviri;
- d) esame delle questioni ad essa sottoposte dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno ed è convocata dal Presidente.

Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, per modificare lo statuto, quando il consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta di almeno l'8% dei soci e, infine, su richiesta del Collegio dei sindaci (se eletto). Per motivi di urgenza l'assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente secondo modalità previste dal Regolamento specifico e comunque verrà pubblicizzata attraverso l'esposizione all'interno della sede sociale e/o sul sito Web della stessa.

Nella lettera di convocazione sarà riportato la data e l'ora della prima e seconda convocazione, il luogo della stessa e l'ordine del giorno.

Art. 14 - L'avviso di convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve pervenire ai soci con le modalità previste dal Regolamento generale.

Art. 15 - L'Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti più della metà dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 16 - Le assemblee, ordinaria e straordinaria, eleggono fra i soci presenti il Presidente della seduta che dirige i lavori ed un Segretario che ha il compito di redigere il verbale, che è approvato seduta stante.

Art. 17 - Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni delle assemblee sono adottate a maggioranza (più della metà) dei presenti, salvo la maggioranza speciale, prevista dal successivo art. 39, per lo scioglimento dell'Associazione. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano. E' però obbligatoria una votazione a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti, per l'elezione delle cariche sociali e quando la deliberazione riguardi una persona. In quest'ultimo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi. Le delibere concernenti le modifiche di statuto sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

Art. 18 - Ai fini del calcolo il voto di astensione si cumula con quello contrario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio direttivo, eletto con le modalità di cui al successivo art. 30, è composto da 15 membri. La votazione avverrà secondo il regolamento approvato dall'Assemblea convocata prima dell'elezione degli organi. Sono ineleggibili i soci legati all'Associazione da un rapporto di lavoro di qualsiasi natura. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo coordina ed amministra l'attività dell'Associazione in conformità agli scopi statutari ed alle direttive date dall'assemblea, promuove e coordina l'attività delle sezioni nelle quali si articola l'Associazione, nomina i propri organi interni e istituisce, ove necessario, commissioni di sezione, esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva il bilancio preventivo, elabora il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, pone in essere le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune, determina il contenuto delle singole attività, assume nei confronti dei Soci i provvedimenti disciplinari proposti dai probiviri ai sensi del successivo art. 30.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta al mese su convocazione del Presidente. La convocazione avviene mediante avviso da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente telefonicamente con un giorno di preavviso. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 22 - Il Consiglio cessa;

- a) per fine mandato;
- b) per dimissioni contemporanee di almeno otto consiglieri eletti;
- c) per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea.

I singoli consiglieri decadono:

- a) per dimissioni da presentare per iscritto;
- b) per perdita della qualità di socio;
- c) per cinque assenze consecutive ingiustificate o dieci assenze ingiustificate nell'arco del triennio, alle riunioni del Consiglio.

Art. 23 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà degli aventi diritto, detratto il numero degli assenti giustificati; per la validità della stesse è comunque necessario un numero minimo di cinque Consiglieri. Presiede, dirige e coordina le discussioni il Presidente od un consigliere da lui delegato. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di più della metà dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

ogni seduta è redatto, dal segretario, apposito verbale che, sottoscritto dal segretario e dal presidente, è approvato nell'adunanza successiva e reso pubblico.

PRESIDENTE

Art. 24 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con il voto favorevole a scrutinio segreto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, firma gli atti finanziari ed amministrativi. Il Presidente, al momento dell'insediamento, propone al Direttivo fino ad un massimo di due vicepresidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, uno dei quali, definito vicario, ha potere di firma su delega dello stesso.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

SEGRETARIO

Art. 25 - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Svolge funzioni amministrative, è responsabile della sede dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, raccoglie ed archivia i verbali, tiene aggiornato l'elenco dei soci, rilascia ad ogni socio una tessera di riconoscimento firmata dal Presidente, coadiuva quest'ultimo nella sua attività. Il segretario può essere coadiuvato da uno o più consiglieri o soci dallo stesso individuati e proposti al Consiglio.

Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TESORIERE

Art. 26 - Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti ed è preposto all'esecuzione degli atti contabili ed alla tenuta dei registri relativi alla gestione patrimoniale dell'Associazione. Gli atti del tesoriere devono essere controfirmati dal Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI (se eletto)

Art. 27 - Il collegio dei sindaci, al quale è affidato il controllo della contabilità sociale dell'Associazione, è composto dai tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nei modi previsti per il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. I sindaci effettivi nella loro prima riunione eleggono fra loro il presidente. Al collegio dei sindaci spettano i doveri che incombono a quello delle società per azioni di cui all'art. 2403 cod. civ. Il collegio assiste alle riunioni del consiglio direttivo e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a verifiche contabili.

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

L'Assemblea può altresì deliberare la nomina di un revisore unico iscritto al registro dei revisori contabili attribuendogli le medesime funzioni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; elegge al suo interno il Presidente. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza dei tre membri del Collegio.

Art. 29 - I probiviri esprimono parere motivato su:

- a) procedimenti disciplinari di cui all'art. 32;
- b) controversie fra soci o fra questi e gli organi sociali.

I probiviri dichiarano la decadenza dei membri del consiglio direttivo e dei membri del collegio dei revisori nei casi previsti dallo statuto.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo, i Sindaci Revisori e i Probiviri vengono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale dell'Associazione.

In caso di parità di voti è nominato il Socio più anziano di età.

CODICE DI DISCIPLINA

Art. 31 - Il collegio dei Probiviri può proporre i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) deplorazione;
- c) sospensione da un mese a due anni;
- d) espulsione.

Le sanzioni sono adottate in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione. In qualunque caso non può essere restituita, neppure in parte, la quota pagata per l'anno in corso.

NORMA COMUNE SUGLI SCORRIMENTI E SULLE ELEZIONI SUPPLETIVE

Art. 32 - Qualora nel corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri, uno o più sindaci ovvero uno o più probiviri, il Presidente dell'Associazione procede all'integrazione dell'organo chiamando a farne parte i primi dei non eletti delle rispettive liste o i supplenti. Qualora, anche dopo l'integrazione, il numero dei consiglieri risultasse inferiore a quello prescritto dal presente Statuto,

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

si procederà alla copertura dei posti vacanti mediante elezione suppletiva. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di attività del Direttivo in carica.

MANDATI CONSECUTIVI

Art. 33 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Per i Sindaci Revisori e i Probiviri non sono previste limitazioni.

DIMISSIONI

Art. 34 - Le dimissioni da qualsiasi incarico o funzione devono essere espresse in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale decide, sentiti gli interessati, dopo attenta ed approfondita valutazione.

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

ENTRATE

Art. 35 - Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne del Circolo;
- c) dai contributi dell'Università e dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- e) da contributi dello Stato e di Enti pubblici nazionali, dell'Unione europea e di Enti internazionali.

Le entrate del Circolo non potranno essere destinate ad altro uso se non a quello previsto dagli scopi statutari.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

BILANCIO

Art. 36 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo è presentato al Consiglio direttivo entro il 31 dicembre; quello consecutivo deve essere

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI UNIFI

presentato all'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile. In entrambi i casi i bilanci devono contenere il rendiconto gestionale e lo stato patrimoniale e la relazione di missione.

Il conto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione sulle attività svolte a firma del Presidente (relazione di missione), da una relazione illustrativa dei numeri a firma del Tesoriere e da una relazione del Collegio dei revisori (se eletto) sull'attendibilità del bilancio volta ad attestare che sia stato redatto con chiarezza e sia in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

SCIOGLIMENTO

Art. 37 - In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

I beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed agli eventuali dipendenti.

Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore, in caso di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 38 - Gli attuali organi restano in carica fino alla scadenza naturale prevista dal previgente statuto. Le nuove regole previste dagli articoli 20 e 34 entreranno in vigore con le prossime elezioni.

FIRMATO: SEPE DOMENICO

FIRMATO: Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE Notaio